

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 255

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LEVI ARIAN GIORGINA, BRONZUTO, RAICICH, MATTALIA, SCIONTI,
NATTA, TEDESCHI, GRANATA, LOPERFIDO, NATOLI, GIANNANTONI,
PASCARIELLO, GIUDICEANDREA**

Presentata il 25 luglio 1968

**Modifiche alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente
i concorsi magistrali e la assunzione in ruolo degli insegnanti
elementari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende apportare alla legge 25 luglio 1966, n. 574, quelle modifiche che sono insistentemente richieste dal movimento magistrale in ogni sua manifestazione ed iniziativa e dai sindacati di categoria.

Tali modifiche tengono conto essenzialmente di due esigenze che la predetta legge n. 574 ha ignorato: assicurare, secondo criteri di equità e di giustizia, il passaggio in ruolo degli insegnanti elementari non di ruolo idonei, degli approvati e dei non approvati con almeno cinque anni di servizio, attraverso la istituzione di tre graduatorie; riconoscere, ai fini del punteggiamento che determina l'ordine della iscrizione nelle graduatorie, tutti gli anni di servizio prestati, anche se successivi al concorso in cui l'idoneità fu conseguita.

La presente proposta di legge non innova la regolamentazione generale dei concorsi magistrali prevista negli articoli 1 e 2 della legge n. 574; sostituisce invece gli articoli 3, 4 e 6 con l'articolo 1. In questo sono previste tre graduatorie che assicurano l'immissione nei ruoli agli insegnanti elementari idonei,

agli approvati con almeno tre anni di servizio e ai non approvati con almeno cinque anni di servizio. Il comma 8 dell'articolo 1, senza ledere gli interessi degli insegnanti di ciascuna provincia, intende tener conto anche delle legittime esigenze di quegli insegnanti che sono costretti per seri motivi a trasferire la loro residenza in altre province; di essi non si possono ignorare i diritti acquisiti attraverso i concorsi sostenuti e l'attività didattica svolta nella provincia di provenienza.

L'articolo 3 modifica l'articolo 7 della legge n. 574, e come conseguenza dell'abolizione delle norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 della suddetta legge, ripristina le vecchie norme per il conferimento degli incarichi e supplenze, al fine di consentire il lavoro a chi ha più diritto senza danneggiare gli insegnanti più anziani o più giovani.

Onorevoli colleghi, siamo consapevoli che il gravissimo problema della disoccupazione magistrale non potrà essere risolto con la sola realizzazione delle norme previste dalla presente proposta di legge. Per reperire i posti di ruolo per i 200.000 maestri elementari attualmente disoccupati o privi di lavoro sta-

bile sono necessari ulteriori e più decisivi provvedimenti, come la istituzione della scuola dell'obbligo a pieno tempo e dei relativi posti per le attività integrative; la riduzione a 25 del numero massimo di alunni per classe; un più celere passaggio nei ruoli della scuola media degli insegnanti elementari di ruolo laureati; la riforma della preparazione dei maestri attraverso una scuola secondaria quinquennale e un biennio di specializzazione pedagogica a livello universitario; un grande sviluppo della scuola pubblica per l'infanzia.

Sono soluzioni concrete, che il nostro gruppo aveva già avanzato nella proposta di legge n. 1712 presentata nella quarta legislatura e che nel corso del dibattito sulla legge n. 574 la maggioranza non aveva potuto contestare, ma aveva accantonato, promettendo

un provvedimento legislativo apposito, che a tutt'oggi non è stato presentato. Né può essere considerato provvedimento organico la legge n. 1213 del 23 novembre 1967, che aggrava sempre più lo stato della scuola primaria e non risolve le difficoltà degli enti e degli uffici a cui i maestri di ruolo sono comandati.

Onorevoli colleghi, l'approvazione della presente proposta di legge eliminerà i difetti della legge n. 574 che nel corso della discussione della stessa il gruppo comunista aveva criticato, e permetterà a migliaia di insegnanti, che hanno dato prova, per i titoli conseguiti e per il servizio prestato, di essere capaci ed idonei ad educare i fanciulli, di partecipare con il massimo impegno alla formazione democratica delle nuove generazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli 3, 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, sono sostituiti dal presente articolo:

« Sono istituite le seguenti graduatorie provinciali:

a) una graduatoria provinciale ad esaurimento, nella quale sono iscritti gli insegnanti elementari non di ruolo idonei alla data del 1° ottobre 1968;

b) una graduatoria provinciale permanente, nella quale sono iscritti gli insegnanti elementari che abbiano conseguito o che conseguiranno l'idoneità dopo il 1° ottobre 1968;

c) una graduatoria provinciale ad esaurimento, nella quale sono iscritti, indipendentemente dai limiti di età, gli insegnanti elementari non di ruolo che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano riportato in un concorso non meno di 6/10 in ciascuna prova e che abbiano prestato servizio per almeno tre anni e gli insegnanti elementari che abbiano prestato comunque servizio per almeno cinque anni, gli uni e gli altri nelle scuole elementari statali, parificate, popolari, sussidiarie, sussidiate, estive, festive, reggimentali, carcerarie o presso i doposcuola gestiti dai patronati scolastici o direttamente dai comuni, con qualifica non inferiore a « buono ».

Alle dette graduatorie sono riservati rispettivamente il 30 per cento, il 10 per cento e il 20 per cento dei posti di ruolo normale e soprannumerario comunque vacanti e disponibili alla data del 1° ottobre di ogni anno e fatto salvo in precedenza quanto disposto dall'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170. L'iscrizione avviene nell'ordine determinato dal punteggio complessivo conseguito nei concorsi e da quello relativo al servizio prestato in qualsiasi periodo.

L'insegnante elementare non di ruolo che abbia diritto ad essere incluso in una delle graduatorie di cui al comma secondo del presente articolo in più province può optare per una qualsiasi di esse ed è collocato nel posto che gli compete per effetto dei punti ottenuti in quella provincia, aumentati di un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

Nel caso di più concorsi sostenuti nella stessa provincia, all'insegnante elementare viene valutato il miglior risultato conseguito, aumentato sempre di un punto per ogni altro concorso superato con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

A parità di punteggio complessivo, costituisce titolo di precedenza nelle graduatorie l'anzianità di concorso e, in subordine, di servizio.

Gli iscritti nelle graduatorie provinciali sono cancellati da esse qualora ottengano la nomina in altra provincia o qualora rinuncino alla nomina.

Coloro che, iscritti nelle graduatorie provinciali previste dal presente articolo, si trasferiscono in una provincia nelle cui graduatorie non sono iscritti, possono richiedere di essere iscritti nelle corrispondenti graduatorie di tale provincia. In questo caso essi dovranno essere collocati nelle graduatorie permanentemente dopo l'ultimo insegnante iscritto della provincia stessa, e nell'ordine corrispondente ai punteggi comunque acquisiti.

Un quarto dei posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia è riservato per eventuali trasferimenti da altre province e non può essere messo a concorso né assegnato agli iscritti nelle graduatorie provinciali.

I posti di cui al comma precedente, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono assegnati agli iscritti nelle tre graduatorie di cui al comma secondo del presente articolo ».

ART. 2.

L'articolo 5 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti nelle graduatorie provinciali, al momento nel quale esse vengono aggiornate, possono chiedere che i punti loro assegnati vengano integrati in relazione a titoli di cultura acquisiti nel biennio, valutati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale ».